

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante misure conservative nel settore dei prodotti lattiero-caseari per il mese di luglio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93⁽⁴⁾, ha fissato il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano per due periodi compresi tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1995; ma non i prezzi di entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari; che, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato una decisione per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che la Commissione, nell'adempiimento dei compiti assegnatili dal trattato, è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto del regime di importazione per il mese di luglio 1994; che si tratta di provvedimenti a carattere conservativo che non pregiudicano le decisioni che il Consiglio adotterà ulteriormente per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che è quindi opportuno stabilire i prezzi sui quali basare il calcolo dei prelievi per i prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93⁽⁶⁾; che a tal fine occorre stabilire gli importi corrispondenti ai prezzi già fissati dal Consiglio

con il regolamento (CEE) n. 2072/92 per il mese di luglio 1994

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di luglio 1994, ai prodotti pilota definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio si applicano gli importi sotto elencati come prezzi di entrata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	In ECU/100 kg
1	55,90
2	191,61
3	260,34
4	97,95
5	128,59
6	308,31
	367,38
8	308,79
9	584,64
10	332,95
11	307,20
12	92,93

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Le disposizioni di cui al presente regolamento lasciano impregiudicate le eventuali decisioni da adottarsi dal Consiglio per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.